



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

La ricorrente, intestataria di due buoni fruttiferi postali ordinari di £ 2.000.000 ciascuno e appartenenti alla serie "Q/P/O", osserva che sul retro dei titoli sono presenti due timbri, i quali riportano i rendimenti della serie "P/O" e "Q" per i primi venti anni, mentre gli stessi non hanno modificato il rendimento dal 21° al 30° anno, pari alla somma fissa di "£ 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" per ciascun buono.

Preliminarmente afferma la competenza *ratione materiae* dell'ABF, atteso che la disciplina di settore non riconosce i buoni come "strumenti finanziari" in virtù della circostanza della loro incedibilità (cita l'art. 1, comma 1°, lett. a), della delibera CICR n. 275/2008, nonché l'art. 1, T.U.F.). Evidenzia che la domanda presentata nel ricorso ha ad oggetto l'interpretazione ed esecuzione del contratto e, pertanto, viene in rilievo la data in cui è insorta la controversia tra le parti e non quella di sottoscrizione dei titoli.

Quanto al merito, fa presente che la controversia in esame riguarda la "mancata variazione", in sede di sottoscrizione dei titoli, dei rendimenti relativi al periodo dal 20° al 30° anno, i quali non erano stati modificati e avevano, pertanto, mantenuto la "dicitura originariamente presente".

Evidenzia che, nonostante l'entrata in vigore del D.M. del 13/6/1986, l'intermediario non aveva diligentemente incorporato nel testo cartolare dei titoli le "complete determinazioni ministeriali" relative ai rendimenti degli stessi e tale condotta aveva ingenerato nei suoi



confronti il legittimo affidamento sul fatto che gli interessi riferiti al periodo in questione non fossero mutati (cita plurime decisione dei Collegi Territoriali ABF).

Richiama Cass., S.U. n. 13979/2007, secondo cui *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni [...]; il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

L'intermediario afferma che i buoni fruttiferi postali in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che gli stessi sono rimborsati *“a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze”*, cui i rapporti erano stati trasferiti.

Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.

Il buono in esame appartiene alla serie *“Q”*, istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli, ovvero: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie *“P”*. Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie *“Q”* aveva utilizzato i moduli della serie *“P”*, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei *“nuovi tassi”*, e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai *“nuovi tassi”* e non anche alle *“somme complessivamente dovute”*, derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte dei sottoscrittori, in quanto gli stessi conoscevano *“tutti”* i rendimenti dei buoni, ovvero avrebbero potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, S.U., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente *“una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa”*.

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963/2019, S.U., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell'impianto normativo che regola l'emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la *“misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie”*, ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta



conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019 (cita plurimi Precedenti ABF e giurisprudenziali).

In riferimento alla procura alle liti prodotta dal rappresentante volontario dell'intermediario convenuto, la ricorrente osserva preliminarmente l'assenza in atti sia della delibera assembleare di nomina del concedente, sia della delibera del CdA di conferimento dei poteri. Tale carenza determina la violazione dell'art. 1393 c.c., stante l'impossibilità di verificare la sussistenza della carica indicata e dei poteri spesi per la nomina dei procuratori *ad litem*.

Inoltre, l'oggetto della procura attiene al poter di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero nei procedimenti di mediazione/negoziato assistita compatibili con la pendenza di un giudizio. Il procedimento innanzi all'ABF risulta estraneo rispetto alla procura in esame, in quanto l'assenza di giudizi pendenti è requisito di ricevibilità del ricorso; pertanto, eccepisce il difetto di *ius postulandi* del rappresentante volontario dell'intermediario, motivo per il quale le difese avversarie dovranno ritenersi come "*non presenti in atti*".

Nel merito della controversia, sostiene che "*l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi (Dm 13/6/1986) ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo (luglio 1987 e aprile 1988 nel caso in questione) e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata*".

Richiama Cass. Civ., S.U., n. 3963/2019, secondo cui la conoscenza delle sopravvenute variazioni dei rendimenti dei titoli è affidata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo dei nuovi tassi, mentre la conoscenza degli effetti di tali variazioni è affidata alle tabelle "integrative" previste dall'art. 173, comma 3° del DPR n. 156/73. Nel caso di specie, riscontra una carenza da parte dell'intermediario, che giustifica l'addebito a suo carico della violazione dei principi di buona fede e correttezza, ex art. 1173 c.c.

La ricorrente chiede di "*riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'ente collocatore [...] a rimborsare i titoli sopra elencati in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi e, in particolare, mediante la corresponsione di euro 32.979,37 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso (all. 10 ricevuta di riscossione) e il valore di rimborso desumibile dal retro dei buoni come da conteggi allegati (all. 11), oltre interessi legali maturati e maturandi*".

L'intermediario resistente chiede di rigettare il ricorso, in quanto "*irricevibile e/o inammissibile e/o infondato*".

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne i termini di rimborso di due buoni fruttiferi postali.

Rilievo preliminare presenta, nondimeno, l'eccezione di difetto di procura alle liti da parte del rappresentante volontario dell'intermediario convenuto, sollevata dalla ricorrente.

Nel dettaglio parte ricorrente eccepisce, infatti, l'assenza in atti sia della delibera assembleare di nomina del concedente, sia della delibera del CdA di conferimento dei poteri, motivo per cui risulta impossibile verificare la sussistenza della carica indicata e dei poteri spesi per la nomina dei procuratori *ad litem*. Eccepisce inoltre che l'oggetto della procura atterrebbe al poter di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero nei procedimenti di mediazione/negoziato assistita compatibili con la pendenza di un giudizio, mentre il



procedimento innanzi all'ABF risulta estraneo rispetto alla procura in esame, in quanto l'assenza di giudizi pendenti è requisito di ricevibilità del ricorso.

In ordine al primo profilo, si fa presente che l'atto di conferimento di procura alle liti prodotto in atti riveste la forma della scrittura privata autenticata e che in tale atto è precisato che “[d]ell'identità personale della parte firmataria io notaio sono certo”, la quale interviene in qualità di “Amministratore Delegato e Direttore Generale [dell'intermediario], a questo atto autorizzato in virtù dei poteri derivati dallo statuto sociale, nonché dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 7/5/2014”.

Quanto poi al rilievo concernente l'oggetto della procura, osserva il Collegio come, da un lato, l'oggetto della procura speciale riguardi la possibilità di poter “rappresentare e difendere la Società in giudizio [...] dinanzi a qualunque Autorità Giudiziaria, in ogni grado di giurisdizione [...] ed in genere innanzi qualsiasi altra Autorità Amministrativa o Commissione Giurisdizionale, amministrativa o speciale ed anche arbitrale, nonché nelle procedure di mediazione”; e che, dall' altro, l'art. 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 equipara, in materia di contratti bancari e finanziari, l'esperimento del procedimento di mediazione alla presentazione del ricorso innanzi all'ABF, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Consegue da ciò che entrambi i procedimenti siano quindi accomunati dall'essere sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alternativi rispetto alla giustizia ordinaria.

Venendo al merito della controversia, essa verte sull'accertamento delle condizioni di rimborso per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, di due buoni fruttiferi della serie Q (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986,) rilasciati su moduli cartacei riportanti sul fronte la serie “O” sbarrata e un timbro indicante la serie “P”; sul fronte di uno dei due buoni (n. 1354) è riportato anche il timbro serie “Q/P”, che invece non sembra essere presente sull'altro buono (n. 1921).

Sul retro dei due buoni in questione è stampata la tabella che espone i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri, uno dei quali riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva (sub art. 5) che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi”.

Il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, ha quindi previsto - parimenti all'art. 5 - che: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Come è noto, in ordine a fattispecie in termini, l'orientamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Peraltro, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, è indirizzo dell'Arbitro che, in ordine al periodo successivo al 20° anno, debba farsi prevalere la soluzione più favorevole per il cliente; ciò a tutela dell'affidamento dal medesimo riposto in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. Coll. di Coord., decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6142/20), tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS